

COMUNE di CORMONS

Provincia di Gorizia

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA RURALE

**approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 64 del 28/9/2012**

SOMMARIO

TITOLO I

GENERALITA'

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

ART. 2 - ORDINANZE DEL SINDACO

ART. 3 - NORME TRANSITORIE

TITOLO II

FOSSI E CANALI PRIVATI E COMUNALI

ART. 4 - LIBERO DEFLUSSO DELLE ACQUE

ART. 5 - PIANTAGIONI ARBOREE A RIDOSSO DI FOSSI E CANALI

ART. 6 - TOMBINATURA DI FOSSI E CANALI

ART. 7 - OPERE DI MANUTENZIONE OBBLIGATORIA DI FOSSI E CANALI A BORDO STRADA

ART. 8 - FOSSI E CANALI INTERNI AI FONDI - SERVITÙ DI SCOLO

ART. 9 - TRASPOSIZIONE DI FOSSI O CANALI

ART. 10 - CHIUSURA (TOMBATURA) DI FOSSI O CANALI

ART. 11 - COSTRUZIONE DI NUOVI FOSSI O CANALI

TITOLO III

VIABILITA' RURALE

ART. 12 - STRADE VICINALI: OBBLIGHI DEI FRONTISTI

ART. 13 - DIRITTO DI PASSAGGIO

ART. 14 - OCCUPAZIONE DELLE STRADE

ART. 15 - ARATURA E ALTRE LAVORAZIONI AGRICOLE AI BORDI DELLE STRADE

ART. 16 - PULIZIA DELLE STRADE

ART. 17 - ACCESSI E DIRAMAZIONI

ART. 18 - COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI PASSERELLE O PONTICELLI

ART. 19 - RAMI E RADICI PROTESE OSTACOLO ALLA CIRCOLAZIONE

TITOLO IV

MIGLIORAMENTI FONDIARI

ART. 20 - DISBOSCAMENTO E MESSA A COLTURA DI NUOVI TERRENI AGRICOLI

ART. 21 - REALIZZAZIONE DI IMPIANTI IRRIGUI

ART. 22 - COLTURE ERBACEE ED ARBOREE

TITOLO V

ATTIVITA' AGRICOLA

ART. 23 - DISTANZE DA CONFINI DI COLTURE ERBACEE ED ARBOREE

ART. 24 - EROGAZIONE DI PRESIDI SANITARI

ART. 25 - NORME PER LA PREPARAZIONE E IL TRASPORTO DELLE POLTIGLIE

ART. 26 - SCONFINAMENTO DI MISCELE CONTENENTI PRESIDI SANITARI

ART. 27 - ASPERSIONE DI ESCHE AVVELENATE

ART. 28 - SMALTIMENTO DI REFLUI ZOOTECNICI

ART. 29 - CONCIMAZIONE O AMMENDAMENTO CON MATERIALI FERMENTESCIBILI E PUTRESCIBILI

ART. 30 - IRRIGAZIONE A SCOPO AGRICOLO

ART. 31 - VUOTATURA DELLE CONCIMAIE E TRASPORTO DEI LIQUAMI

TITOLO VI

BESTIAME, FAUNA DOMESTICA E FAUNA SELVATICA

ART. 32 - DENUNCIA DELLE MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE DEGLI ANIMALI

ART. 33 - ACCERTAMENTO DELLA CAUSA DI MORTE

ART. 34 - SEPPELLIMENTO DI ANIMALI MORTI

ART. 35 - SPOSTAMENTO DI ANIMALI MORTI

ART. 36 - CUSTODIA DEI CANI NEI FONDI PRIVATI

ART. 37 - CIRCOLAZIONE DI CANI NELLE VIE O IN LUOGHI APERTI AL PUBBLICO

ART. 38 - ANIMALI DI TERZI SORPRESI NEI FONDI ALTRUI

ART. 39 - ALLEVAMENTI A CARATTERE FAMILIARE – IGIENE DEI RICOVERI

TITOLO VII

PROPRIETA' E FURTI CAMPESTRI

ART. 40 - OPERAZIONI ED INTERVENTI SUL TERRITORIO, ATTUATI AL FINE DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA.

ART. 41 - DIVIETO DI INGRESSO NEI FONDI ALTRUI

ART. 42 - SPIGOLATURE

ART. 43 - TUTELA DEL RACCOLTO PENDENTE

TITOLO VIII

PASCOLO E TRANSITO DEGLI ANIMALI

ART. 44 - PASCOLO DEGLI ANIMALI. NORMATIVA E MODALITÀ DI ESERCIZIO GENERALI

ART. 45 - PASCOLO LUNGO LE STRADE PUBBLICHE E PRIVATE ED IN FONDI PRIVATI

ART. 46 - PASCOLO IN ORE NOTTUNE

ART. 47 - ATTRAVERSAMENTO DELL'ABITATO CON MANDRIE DI ANIMALI DI QUALSIASI SPECIE

ART. 48 - ESERCIZIO DELLA PASTORIZIA E TRANSITO SULLE STRADE DELLE GREGGI

TITOLO IX

POLIZIA FORESTALE

ART. 49 - DEFINIZIONI

ART. 50 - DIMINUZIONE DI SUPERFICIE BOSCATI

ART. 51 - MODALITÀ DI CEDUZIONE E TAGLIO NELLE SUPERFICI BOSCHIVE E NELLE SIEPI

ART. 52 - TAGLIO D'ALBERI NOTEVOLI

ART. 53 - IMPIANTO O SOSTITUZIONE DI ALBERI

ART. 54 - AMBITI NATURALI TUTELATI

TITOLO X

TUTELA DELL'AMBIENTE, DEL PAESAGGIO E DELLA TRANQUILLITÀ ALTRUI

ART. 55 - ACCENSIONE DI FUOCHI

ART. 56 - PRODUZIONE DI SUONI E RUMORI

ART. 57 - PRODUZIONE DI LUCI MOLESTE

ART. 58 - LAVORI DI SFALCIO E PULIZIA GIARDINI E CORTILI

ART. 59 - TERRENI LIBERI – DIVIETI

TITOLO XI

PENALITÀ

ART. 60 - ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E SANZIONI

ART. 61 - PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA

ART. 62 - DEDUZIONI DIFENSIVE

ART. 63 - DETERMINAZIONE E IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

ART. 64 - SANZIONI AMMINISTRATIVE E DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 65 - RIMESSA IN PRISTINO ED ESECUZIONE D'UFFICIO

ART. 66 - INOTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA

ART. 67 - SEQUESTRO E CUSTODIA DI COSE

ART. 68 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

ART. 69 - ABROGAZIONE NORME

TITOLO XII

SANZIONI

TITOLO I GENERALITA'

Art. 1 - Ambito di applicazione del Regolamento

Il presente regolamento ha lo scopo di dettare norme idonee a garantire, nel territorio comunale, la sicurezza dell'attività agraria nonché la vigilanza sull'adempimento dei servizi ad essa connessi, concorrendo alla tutela dei diritti dei privati in armonia con il pubblico interesse.

Le presenti norme si applicano su tutto il territorio comunale.

Art. 2 - Ordinanze del Sindaco

Al Sindaco spetta la facoltà di emettere ordinanze contingibili e urgenti ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000.

Le ordinanze di cui trattasi debbono contenere, oltre le indicazioni delle persone a cui sono interessate, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato per l'adempimento, le disposizioni legislative o regolamentari in base alle quali è fatta l'intimazione e le penalità comminabili a carico degli inadempienti.

Art. 3 - Norme transitorie

Il Sindaco ha facoltà di sospendere o integrare transitoriamente, per motivi o eventi straordinari di carattere atmosferico, alcune norme presenti nel Regolamento mediante ordinanza da pubblicare all'albo comunale.

TITOLO II FOSSI E CANALI PRIVATI E COMUNALI

Art. 4 - Libero deflusso delle acque

I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale le acque di fondi superiori non possono impedire in alcun modo il libero deflusso di dette acque.

Sono vietate le piantagioni di alberi, siepi, costruzioni, movimenti di terreno all'interno dei fossi, canali e corsi d'acqua, tali da ridurre la normale sezione di deflusso delle acque.

I proprietari di terreni attigui a strade di qualsiasi tipo devono impedire, tramite adeguate lavorazioni o eventuali costruzioni di fossi di opportuna dimensione, che l'acqua derivante da ordinarie precipitazioni atmosferiche defluisca verso e attraverso le strade stesse.

Art. 5 - Piantagioni arboree a ridosso di fossi e canali

Le piantagioni, siepi o filari esistenti lungo i fossi e canali devono essere tutelati, salvo che non comportino limitazioni funzionali tali da pregiudicare il regolare deflusso delle acque. In caso di necessità, l'estirpo di alberi è ammesso solo alle condizioni riportate al titolo IX (Polizia Forestale).

Art. 6 - Tombinatura di fossi e canali

Per tombinatura s'intende la chiusura del fossato e l'apposizione di tubi per mantenere la funzionalità idraulica dello stesso.

E' data facoltà ai proprietari di eseguire opere di tombinatura per creare nuovi accessi alle proprietà nei fronti di competenza solo in caso di provata necessità e per tratti non superiori a ml.10.

I proprietari che intendano eseguire dette opere devono presentare richiesta d'autorizzazione all'Autorità Comunale competente la quale stabilirà la fattibilità o meno di tale intervento, il diametro della tubazione relativa e le modalità esecutive.

Art. 7 - Opere di manutenzione obbligatoria di fossi e canali a bordo strada

E' fatto obbligo di manutenzione per i fossi e i canali. Le opere di manutenzione annua obbligatoria sono lo sfalcio, il riconsolidamento delle scarpate e lo spurgo. Lo sfalcio deve essere eseguito almeno una volta all'anno e ripetuto ogni qual volta lo sgrondo delle acque risulta ostacolato dalla massa vegetale. Il riconsolidamento delle scarpate e lo spurgo dei fossati sono eseguiti secondo necessità.

I fossi delle strade comunali, provinciali, regionali e statali devono essere tenuti in manutenzione da parte delle amministrazioni proprietarie, nelle parti di propria competenza.

I fossi delle strade vicinali devono essere tenuti in manutenzione dai frontisti.

In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la contravvenzione accertata.

Art. 8 - Fossi e canali interni ai fondi - Servitù di scolo

Ai proprietari di terreni soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in modo che, anche nel caso di piogge continue, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.

Art. 9 - Trasposizione di fossi o canali

E' fatto divieto da parte dei proprietari dei fossati di trasposizione se non preventivamente in possesso di autorizzazione comunale.

Il richiedente dovrà, in ogni caso, provare:

- la necessità dell'opera;
- la non alterazione dell'assetto idraulico mediante indicazione delle nuove opere per l'allontanamento delle acque;
- la non alterazione dell'assetto naturalistico mediante indicazione per il reimpianto della vegetazione eventualmente presente.

Art. 10 - Chiusura (tombatura) di fossi o canali

Per tombatura s'intende la chiusura totale o parziale del fossato senza l'apposizione di tubi per mantenere la funzionalità idraulica dello stesso.

E' fatto divieto di chiusura (tombatura) da parte dei proprietari dei fossati se non preventivamente in possesso di autorizzazione comunale.

Il richiedente dovrà, in ogni caso, provare:

- la necessità dell'opera;
- la non alterazione dell'assetto idraulico mediante indicazione delle nuove opere per l'allontanamento delle acque;
- la non alterazione dell'assetto naturalistico mediante indicazione per il reimpianto della vegetazione eventualmente presente.

In caso di chiusura abusiva l'Amministrazione ingiunge il ripristino; in caso di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la contravvenzione accertata.

Art. 11 - Costruzione di nuovi fossi o canali

Per lo scavo di fossi o canali presso il confine si deve osservare una distanza uguale alla profondità del fosso e del canale. Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali, la distanza di cui sopra sarà pari alla misura della scarpata del fosso e va misurata dal punto d'inizio della scarpata stessa fino al ciglio stradale.

TITOLO III VIABILITA' RURALE

Art. 12 - Strade vicinali: obblighi dei frontisti

E' fatto obbligo ai frontisti proprietari o aventi diritto di strade vicinali di:

- tenere costantemente sgombra la sede stradale, compresi gli accessori e le pertinenze, da qualsiasi ostacolo possa creare intralcio alla circolazione anche se introdotto da altri;
- mantenere in buono stato di percorribilità la sede stradale con opportune opere di consolidamento ed eventuale inghiaamento;
- mantenere la pendenza necessaria per lo sgrondo delle acque dalla sede stradale e incanalando le medesime in almeno una cunetta o fosso di dimensioni idonee al rapido deflusso delle acque.
- conservare in buono stato di funzionalità gli sbocchi degli scoli o delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette antistanti alle strade stesse.

Art. 13 - Diritto di passaggio

Lungo le strade vicinali il passaggio è pubblico e senza limitazioni di sorta, se non con mezzi non idonei alla circolazione secondo quanto previsto dal vigente codice della strada.

Lungo le strade interpoderali l'accesso è consentito solo agli aventi diritto o alle persone e ai mezzi debitamente autorizzati. Lo spazio utile per l'esercizio del diritto di passaggio non potrà essere inferiore a ml. 4 onde consentire il transito ai mezzi agricoli.

Art. 14 - Occupazione delle strade

Senza la autorizzazione dell'Autorità competente è vietata l'occupazione, anche provvisoria, di spazi sulle strade comunali e vicinali.

Nel relativo atto autorizzativo devono venire indicati la località, l'estensione, la durata e il tipo dell'occupazione, nonché il canone o la tassa pagata.

Art. 15 - Aratura e altre lavorazioni agricole ai bordi delle strade

Le arature e le altre lavorazioni agricole ai bordi delle strade comunali e vicinali devono avere limitazione:

- ad una distanza sufficiente a garantire la stabilità della ripa;
- nel caso di vigneti e per colture arboree, ad una distanza di ml. 3 dal ciglio strada per lavorazioni trasversali all'asse stradale in mancanza del fosso, onde garantire la manovra delle macchine operatrici al di fuori della sede stradale comprese le piste ciclabili e marciapiedi. Nel caso di seminativi la distanza è invece di ml. 1, sempre tenuto conto del fatto che in ogni caso l'operatore non deve invadere la strada.

Le arature e le altre lavorazioni agricole ai bordi delle strade interpoderali devono avvenire consentendo, come prescritto dall'art. 13, una larghezza di transito utile non inferiore a ml. 4.

Art. 16 - Pulizia delle strade

Tutti i mezzi agricoli meccanici e/o a traino, prima di immettersi sulle strade di uso pubblico, devono essere preventivamente puliti onde non abbandonare sulle strade materiali dannosi alla circolazione e/o insudicianti. Qualora durante il trasporto cadessero dai mezzi detti materiali, i conduttori provvederanno al recupero degli stessi ed alla pulizia del fondo pubblico.

Art. 17 - Accessi e diramazioni

Non possono essere stabiliti nuovi accessi o nuove diramazioni dalle strade comunali e vicinali a fondi e fabbricati laterali senza preventiva autorizzazione dell'autorità competente.

E' inoltre vietato accedere o uscire dai terreni lateralmente e al di fuori dagli appositi passaggi d'accesso.

Art. 18 - Costruzione e manutenzione di passerelle o ponticelli

Le passerelle e/o ponticelli su fossi fiancheggianti le strade comunali e vicinali, anche dove i fossi siano in tutto o in parte di proprietà del Comune, devono essere costruiti in conformità alle vigenti norme in materia. La manutenzione degli stessi, eseguita in modo da non impedire o ostacolare il libero deflusso delle acque, spetta ai proprietari dei fondi serviti dalla costruzione.

Art. 19 - Rami e radici protese ostacolo alla circolazione

I proprietari frontisti di strade comunali, vicinali ed interpoderali con piantagioni arboree in prossimità del confine, sono tenuti a sfrondare i rami a quote inferiori a ml. 4, l'erbaccia e le radici protese verso la pubblica via onde consentire adeguata visibilità e libera circolazione. Sono altresì obbligati ad asportare le ramaglie ed a ripulire la sede stradale, il marciapiede e la pista ciclabile.

TITOLO IV MIGLIORAMENTI FONDIARI

Art. 20 - Disboscamento e messa a coltura di nuovi terreni agricoli

Gli interventi di disboscamento e messa a coltura di nuovi terreni agricoli sono soggetti al rispetto delle norme regionali in materia forestale.

Art. 21 - Realizzazione di impianti irrigui

La realizzazione di impianti irrigui è soggetta ad autorizzazione nel caso che:
- il trasporto delle acque irrigue avvenga mediante canalette in c.a. entro o fuori terra;
- l'impianto preveda la realizzazione di manufatti in c.a..

Art. 22 - Colture erbacee ed arboree

Gli impianti di colture erbacee ed arboree quali pioppeti, frutteti e vigneti devono mantenere dal confine di proprietà la distanza indicata al Titolo V, art. 23.

TITOLO V ATTIVITA' AGRICOLA

Art. 23 - Distanze da confini di colture erbacee ed arboree.

Salvo diversi accordi fra le parti e fatte salve le colture esistenti fino al taglio, per l'indicazione delle distanze da confine si deve tenere conto delle prescrizioni di cui all'art. 892 e ss. del codice civile, ad oggi vigenti.

Art. 24 - Erogazione di presidi sanitari

Nel corso di trattamenti con presidi sanitari (insetticidi, fungicidi, diserbanti, anticrittogamici, ecc.) deve essere adottata ogni cautela per evitare che le miscele raggiungano edifici ed aree pubbliche o private di terzi, strade, colture, corsi d'acqua, pozzi, sorgenti ed ambiti naturali tutelati previsti da leggi nazionali, regionali o da delibere comunali.

Dovranno pertanto essere applicate le seguenti norme:

a) Area urbana (così come definita con deliberazioni della Giunta Comunale n. 285 dd. 30.04.1992, n. 369 dd. 22.06.1999, n. 57 dd. 20.10.2002 e n. 491 dd. 09.02.2005).

Divieto d'impiego di presidi sanitari classificati come molto tossici o tossici, fatta eccezione del caso di specifiche necessità o indicazioni fornite dal competente Servizio Fitosanitario regionale.

I trattamenti delle colture agrarie o del verde ornamentale possono essere effettuati in assenza di vento, prima delle ore 12.00 e dopo le ore 15.00, ed inoltre la distribuzione deve essere rivolta esclusivamente verso l'interno della coltura per una fascia idonea ad evitare l'eventuale deriva verso aree sensibili.

Nelle colture a terra è consentito l'uso di irroratrici a barra, regolate a pressione tale da evitare qualsiasi fenomeno di dispersione o deriva attraverso l'utilizzo di ugelli antideriva.

b) Altre aree.

I trattamenti con presidi sanitari sono consentiti, salvo maggiori restrizioni previste dalle vigenti normative in zona di tutela ambientale, con i seguenti limiti:

– vanno poste in essere tutte le precauzioni tali da evitare che la deriva del getto possa raggiungere persone, mezzi o beni transitanti lungo le strade. Qualora si ravvisasse tale rischio il trattamento deve essere momentaneamente sospeso.

– la distribuzione deve essere rivolta esclusivamente verso l'interno della coltura per una fascia idonea ad evitare l'eventuale deriva verso aree sensibili.

Sia mantenuta una fascia di rispetto di ml. 5 dai corsi d'acqua, pozzi, sorgenti, fontane, salvo norme più restrittive previste per luoghi specifici mediante ordinanza del Sindaco.

Art. 25 - Norme per la preparazione e il trasporto delle poltiglie

La preparazione delle miscele contenenti presidi sanitari e la pulizia delle attrezzature per la distribuzione è vietata in prossimità di corsi d'acqua, pozzi, sorgenti, fossi, fontane, vie ed aree pubbliche. E' vietato lo sversamento dei liquidi di lavaggio nelle fognature.

I contenitori vuoti dei presidi sanitari e di residui non possono essere abbandonati sul suolo pubblico o privato, né nei corsi d'acqua.

Art. 26 - Sconfinamento di miscele contenente presidi sanitari

Qualora, nonostante le cautele adottate, si verificasse uno sconfinamento di miscele sul fondo altrui, è fatto obbligo di avvertire immediatamente il confinante del tempo di inagibilità e del periodo di carenza dei presidi sanitari impiegati.

Art. 27 - Aspersione di esche avvelenate

E' fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze venefiche possano recare danno all'uomo o agli animali domestici, di darne preventivo avviso all'Autorità Comunale e di sistemare e mantenere lungo i confini del fondo e per tutto il presumibile periodo di efficacia di tali sostanze, tabelle recanti ben visibile la scritta "terreno avvelenato" o simile.

Qualora le sostanze venefiche possano arrecare danno ad animali diversi da quelli per cui è previsto il trattamento dovranno essere adottati accorgimenti adeguati alla protezione delle esche.

Art. 28 - Smaltimento di reflui zootecnici

Per lo smaltimento di reflui zootecnici devono essere scrupolosamente osservate le normative di legge.

Dovranno inoltre essere rispettate le seguenti disposizioni:

a) Area urbana (così come definita con deliberazioni della Giunta Comunale n. 285 dd. 30.04.1992, n. 369 dd. 22.06.1999, n. 57 dd. 20.10.2002 e n. 491 dd. 09.02.2005) = divieto di applicazione.

b) Altre aree = l'applicazione è consentita con i seguenti limiti:

- distanza di rispetto dalle abitazioni ml. 30;

- distanza di rispetto dai corsi d'acqua ml. 10;

- divieto di aspersione durante le piogge e nei due giorni successivi ogni precipitazione;

- divieto di aspersione su gelate o su superfici coperte di neve;

- divieto di ristagno o ruscellamento dei liquami;

- divieto di utilizzazione per il trasporto e l'aspersione di mezzi che possano dare formazione di aerosol;

- i terreni trattati con liquami ed altro materiale organico, senza l'utilizzo di mezzi interratori, devono essere sovvoltati subito dopo le operazioni di spandimento;
- i terreni trattati con liquami ed altro materiale con mezzi interratori non necessitano di immediato sovvoltimento.

Art. 29 - Concimazione o ammendamento con materiali fermentescibili e putrescibili

Lo spargimento su suolo scoperto a scopo di concimazione o ammendamento di materiale fermentescibile o putrescibile di qualunque natura è ammesso solamente per materiali stabilizzati o compostati e rispondenti alle caratteristiche previste dalle norme di legge.

Art. 30 - Irrigazione a scopo agricolo

L'irrigazione a scopo agricolo è consentita nelle modalità previste dal Regolamento Irriguo dell'autorità competente.

Gli irrigatori fissi o mobili installati lungo le ali pluviali o prospicienti le strade provinciali, comunali e vicinali devono essere dotati di dispositivo a settore o con barriera antispruzzo tale da impedire al getto d'acqua di raggiungere la sede stradale.

Art. 31 - Vuotatura delle concimaie e trasporto dei liquami

All'interno dell'abitato il trasporto dei liquami estratti dalle concimaie non deve dar luogo a molestie per il vicinato. I mezzi adibiti al trasporto delle materie prime di cui sopra devono essere costruiti e caricati in modo tale da non provocare spanditure ed aerosol.

TITOLO VI BESTIAME, FAUNA DOMESTICA E FAUNA SELVATICA

Art. 32 - Denuncia delle malattie infettive e diffusive degli animali

I proprietari ed i detentori di animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare al Sindaco del Comune ed all'A.S.S. qualunque caso di malattia infettiva e diffusiva degli animali, o sospetto di essa. I proprietari e i possessori di animali, colpiti da una delle malattie infettive o diffusive o sospetto di essa, prima ancora dell'intervento dell'Autorità Sanitaria, a scopo cautelativo e non appena rilevati i sintomi sospetti, hanno l'obbligo di:

- isolare gli animali ammalati e quelli morti, evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua;
- non spostare dall'azienda: animali in genere, ogni prodotto animale o altro materiale che può costituire veicolo di contagio, in attesa delle disposizioni del responsabile del Servizio Veterinario dell'A.S.S. competente.

I proprietari e i conduttori di animali infetti, o sospetti di esserlo, devono uniformarsi a tutte le prescrizioni e disposizioni loro impartite dall'Autorità Sanitaria.

Art. 33 - Accertamento della causa di morte

Il veterinario di distretto deve accertare la causa di morte di animali indetti o sospetti di esserlo.

Il proprietario pertanto, avvisata la competente Autorità Sanitaria, dovrà avvolgere la carogna con telo imbevuto di sostanze disinfettanti e non procedere a seppellimento o bruciamento ed attendere l'esito dell'accertamento.

Art. 34 - Seppellimento di animali morti

E' vietato il seppellimento di animali non domestici morti nel territorio comunale.

Art. 35 - Spostamento di animali morti

Lo spostamento degli animali morti dai singoli allevamenti ai depositi frigoriferi di stoccaggio, agli impianti di trasformazione industriale delle spoglie o ai luoghi di distruzione deve avvenire nel rispetto della normativa vigente.

Anche gli animali da guardia e/o compagnia morti possono essere sotterrati in terreni di privati cittadini o in aree indicate a tale scopo solo quando si escluda qualsiasi pericolo di malattia infettiva o infettiva per gli animali e per gli uomini.

Art. 36 - Custodia dei cani nei fondi privati

I cani devono essere tenuti in aree recintate o comunque con modalità tali da impedire la comunicazione con la pubblica via.

La presenza di cani da guardia o pericolosi deve essere segnalata con apposito cartello posto al portone d'ingresso della proprietà.

Le recinzioni verso la pubblica via devono impedire la fuoriuscita del cane o di parte di esso, in modo tale da evitare qualsiasi situazione di pericolo.

Art. 37 - Circolazione di cani nelle vie o in luoghi aperti al pubblico.

I cani condotti per le vie e in ogni altro luogo aperto al pubblico devono essere tenuti al guinzaglio o debitamente custoditi.

I cani da guardia, i cani di grossa taglia o i cani comunque pericolosi oltre al guinzaglio dovranno essere muniti di idonea museruola. Sono considerati cani pericolosi quelle previsti per legge o quelli riconosciuti tali nelle circostanze dei fatti.

Possono essere tenuti senza guinzaglio o museruola:

- i cani da guardia, soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare, purché non aperti al pubblico;
- i cani da pastore e quelli da caccia, quando vengono rispettivamente utilizzati per la guardia dei greggi e per la caccia;
- i cani delle forze armate e delle forze di polizia, quando sono utilizzati per servizio.

È fatto divieto ai possessori di cani di far lordare i muri, le strade, i marciapiedi, le aiuole, ecc., con gli escrementi degli animali.

Chiunque abbandoni animali domestici è perseguito ai sensi di legge.

Art. 38 - Animali di terzi sorpresi nei fondi altrui

Chiunque, nei propri fondi, trova animali appartenenti a terzi, ha facoltà di trattenerli provvisoriamente, ma deve darne immediato avviso al proprietario oppure, ove questi non gli sia noto, ovvero non sia agevolmente e/o immediatamente reperibile, all'autorità comunale, ed ha diritto alla rifusione dei danni eventualmente subiti da parte del proprietario.

Art. 39 - Allevamenti a carattere familiare – Igiene dei ricoveri

I ricoveri per animali allevati sono soggetti a comunicazione al Sindaco quanto superino le seguenti quantità:

- a) conigliere fino a 50 capi;
- b) pollai fino a 50 capi;
- c) apiari n. 30;
- d) porcilaie fino a 2 capi adulti per autoconsumo (D.P.R. 317/96 art. 2 comma 3);
- e) voliere fino a 50 capi, con deroga per uccelli da canto o affezione di piccola dimensione;
- f) box cani e gatti fino a 5 capi complessivi;
- g) stalle di bovini ed equini fino a 2 capi;
- h) ricoveri per ovi-caprini fino a 3 capi (D.P.R. n. 317/1996 art. 2 comma 3).

Il proprietario di tali animali è tenuto a comunicare al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria competente per territorio la loro presenza indicandone la specie ed il numero per le specie indicate ai punti d), g), h). In ogni caso tali ricoveri, fatte salve norme specifiche, devono essere costruiti e sistemati in modo tale da:

- consentire una sufficiente illuminazione ed aerazione;
- mantenere, per le nuove costruzioni, una distanza minima di 20 ml dalla strada e dalle abitazioni di terzi;
- evitare il ristagno delle deiezioni;
- essere provvisti di mangiatoie ed abbeveratoi adeguati;
- se si tratta di porcili, realizzare la pavimentazione ben connessa, impermeabile ed inclinata per favorire lo scolo delle deiezioni in pozzetti a tenuta;
- se si tratta di stalle per bovini, equini ed ovi-caprini, essere provvisti di concimaia.

I porcili contenenti fino a 5 capi adulti e quelli per autoconsumo non possono essere costruiti se non in muratura ed a una distanza minima di ml 30 dalle abitazioni e dalle strade; devono avere aperture sufficienti al ricambio dell'aria, mangiatoie e pavimenti ben connessi costruiti con materiale impermeabile e dotati di presa d'acqua.

Il pavimento deve essere inclinato per facilitare lo scolo delle urine nel pozzetto ed unito alle pareti attraverso angoli arrotondati.

Il pozzetto deve essere costruito in base alle norme prescritte per i pozzi neri.

Fatta esclusione per le preesistenze è vietata la costruzione di nuovi porcili in ambito centro abitato, tale delimitato ai sensi dell'art. 4 del Codice della strada.

Tali ricoveri per animali devono essere distaccati dalla casa di almeno 6 metri; debbono essere aerati e tenuti puliti.

Sono fatte salve le preesistenze entro le zone residenziali purchè contenute all'interno dei parametri igienico-sanitari.

Le strutture di ricovero e le vasche di contenimento delle deiezioni devono essere costruite, situate e mantenute in modo tale da non provocare disagi e odori per le abitazioni vicine.

TITOLO VII PROPRIETA' E FURTI CAMPESTRI

Art. 40 – Operazioni ed interventi sul territorio, attuati al fine dell'esercizio dell'attività agricola.

Le operazioni di cui al presente articolo sono soggette al rispetto della vigente normativa regionale in materia di urbanistica, del piano regolatore, dei relativi strumenti di attuazione e del regolamento edilizio del Comune.

Art. 41 – Divieto di ingresso nei fondi altrui.

E' vietato entrare nei fondi altrui, anche se incolti, salvo che esistano servitù di passaggio o si tratti di situazioni espressamente previste dal c.c. o da altre leggi vigenti.

Per l'esercizio dell'attività venatoria valgono comunque le vigenti disposizioni nazionali e regionali.

Possono accedere e transitare nei fondi altrui le persone che hanno avuto il permesso del proprietario, comportandosi comunque in modo da evitare ogni possibile danno ai beni ed alle colture.

Art. 42 – Spigolature.

Salvo le consuetudini locali riguardanti alcuni sottoprodotti del bosco (funghi, fragole, mirtilli, more etc.), senza il consenso del proprietario è vietato introdursi con o senza recipienti, ceste, gerle etc. nei fondi altrui, anche se spogliati interamente del raccolto, per farvi legna, rastrellarvi fieno, raccogliere frutti di qualsiasi genere, spigolare, rastrellare e rampollare.

Art. 43 – Tutela del raccolto pendente.

Durante il periodo di maturazione e di raccolta delle colture, al fine di tutelare i frutti pendenti a chiunque non vi abbia diritto è fatto divieto di entrare nei fondi e di percorrere le strade rurali non soggette al pubblico transito.

Il Sindaco, con apposita ordinanza, annualmente rende noti al pubblico il divieto di cui al precedente comma nonché il periodo di tempo in cui esso si applica.

TITOLO VIII PASCOLO E TRANSITO DEGLI ANIMALI

Art. 44 – Pascolo degli animali. Normativa e modalità di esercizio generali.

Il transito ed il pascolo degli animali sono disciplinati dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente, in modo da impedire che, con lo sbandamento o la fuga, arrechi danni ai fondi finitimi ovvero molestia e danni alle persone ed agli altri animali.

Il bestiame che viene condotto al pascolo deve essere costantemente sorvegliato ed in ogni caso sono proibite le grida e gli atti che possano turbare gli animali e mettere in pericolo la sicurezza delle persone.

Ad ogni custode non possono essere affidati più di 100 capi di bestiame minuto o di 50 capre oppure più di 20 capi di bestiame grosso.

E' vietato asportare dai pascoli le deiezioni degli animali. Esse devono essere distribuite ogni anno, per quanto è possibile, uniformemente sulla superficie di pascolo.

Art. 45 – Pascolo lungo le strade pubbliche e private ed in fondi privati.

Per il pascolo di bestiame di qualunque specie su terreni comunali, anche se concessi in uso alla generalità, nonché lungo i cigli, le scarpate, gli argini ed i fossi laterali delle strade pubbliche o di uso pubblico, occorre il preventivo permesso del Comune.

Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su strade e fondi privati è necessario il permesso scritto del proprietario o conduttore del fondo, a meno che questi non sia presente. Tale permesso deve essere esibito in visione ad ogni richiesta del personale di vigilanza.

Quando, in conseguenza di servitù legittimamente acquisita, ovvero in caso di necessità assoluta, si debba fare transitare il bestiame nei fondi altrui, si dovrà tenerlo riunito, non farlo correre, ponendo la massima cura affinché nel passare non arrechi danno all'altrui proprietà.

Nelle private proprietà è proibito lasciare sciolti animali che abbiano il vizio di cozzare, calciare e mordere, se la proprietà non è chiusa da ogni parte mediante idonea recinzione o forte siepe, e se gli ingressi non sono sbarrati in modo da rendere impossibile al bestiame di uscirne.

Art. 46 – Pascolo in ore notturne.

Durante le ore notturne il pascolo è permesso soltanto nei fondi chiusi da recinti fissi, idonei ad impedire lo sbandamento o la fuga del bestiame.

Art. 47 – Attraversamento dell'abitato con mandrie di bestiame di qualsiasi specie.

Ferme restando le norme del codice della strada in materia di transito di greggi ed armenti e di conduzione di animali, nel percorrere le strade dell'abitato i conduttori di mandrie di bestiame di qualunque specie dovranno avere cura di impedire sbandamenti e fughe del bestiame stesso, da cui possano derivare molestie o timori sul pubblico o danni alle proprietà limitrofe o sulle strade; gli stessi

dovranno comunque regolare il transito degli animali in modo che resti libera sulla sinistra almeno la metà della carreggiata.

Nelle vie e piazze degli abitati è vietata la sosta del bestiame.

Art. 48 – Esercizio della pastorizia e transito sulle strade delle greggi.

L'esercizio dell'attività di pastorizia è soggetto alla normativa nazionale e regionale vigente in materia. I pastori, i caprai e di malgari in transito hanno inoltre l'obbligo di denunciare la Sindaco entro 48 ore dal loro arrivo i terreni che hanno preso in godimento per il pascolo ed il personale assunto alle loro dipendenze, indicandone le generalità complete.

Agli stessi è fatto obbligo di denunciare al Sindaco, entro 24 ore dal verificarsi del fatto, qualsiasi mutamento riguardante i terreni ed il personale di cui al comma precedente.

TITOLO IX POLIZIA FORESTALE

Art. 49 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento sono considerati:

- alberi di alto fusto: quelli con il fusto di una altezza di oltre tre metri;
- alberi di basso fusto: quelli con una altezza del fusto fino a tre metri;
- arbusti: piante legnose ramificate fin dalla base sotto forma di cespuglio;
- ceppaia: parte del tronco a cui sono attaccate le radici a fior di terra o alberi di un bosco ceduo che tagliansi al ceppo in basso;
- capitozza: albero potato sotto il punto dove il pedale si ramifica.

Si considera superficie boscata ogni area ricoperta di vegetazione arborea o arbustiva naturale o naturalizzata rispondente alle seguenti caratteristiche:

- superficie minima mq. 1000;
- lato minimo ml. 10;
- copertura minima 30 % (della proiezione delle chiome).

Sono escluse le piantagioni arboree da legno sia a breve che a lungo ciclo e gli impianti arborei plurispecifici di turno colturale inferiore ad anni 40.

Art. 50 - Diminuzione di superficie boscata

E' fatto divieto di riduzione di superficie boscata mediante sradicamento, deceppamento o brucio delle componenti arboree o arbustive facenti parte delle superfici boscate.

Rimane altresì ammessa la ceduazione con le modalità riportate nei successivi articoli.

Art. 51 - Modalità di ceduazione e taglio nelle superfici boscate e nelle siepi

La ceduazione di superfici boscate deve avvenire con le seguenti modalità:

- epoca di intervento: 1 ottobre - 31 marzo;
- il taglio deve essere eseguito in prossimità del colletto ed in modo da non compromettere il ricaccio della ceppaia;
- il taglio a raso è consentito solamente per robinia, ontano nero, platano, pioppo e salice;
- il taglio deve essere eseguito adottando gli accorgimenti necessari al fine di non danneggiare le piante ed il novellame presenti;
- l'allestimento e lo sgombero dei prodotti del taglio devono essere effettuati il più prontamente possibile e in modo da non danneggiare il soprassuolo ed in particolare la rinnovazione;

- i residui della lavorazione devono essere allontanati dalla tagliata o concentrati negli spazi liberi il più prontamente possibile e comunque entro e non oltre la fase di esbosco;
- devono essere tenuti liberi dai residui delle lavorazioni gli alvei e le fasce di ml. 20 dalle strade.

Art. 52 - Taglio d'alberi notevoli

Per albero notevole si intende ogni elemento arboreo autoctono di pregio, delle seguenti specie:

Acer Campestre Acero campestre

Carpinus Betulus Carpino bianco

Fraxinus Angustifolia Frassino ossifillo

Morus alba Gelso bianco

Morus nigra Gelso nero

Quercus (spp.) Quercia / Farnia

Tilia Cordata Tiglio

Ulmus Minor Olmo campestre

E' fatto divieto di taglio d'alberi notevoli senza la comunicazione da presentarsi mediante l'allegato modello XIII/2 al Comune.

Art. 53 - Impianto o sostituzione di alberi

I nuovi impianti arborei ed arbustivi in ambito rurale devono essere eseguiti con l'impiego di essenze locali indicate nell'Allegato n. XIII/1.

Art. 54 - Ambiti naturali tutelati

All'interno dei parchi e degli ambiti di tutela ambientale valgono i regolamenti specifici propri dei piani attuativi.

Allegato XIII/1

NUOVO IMPIANTO: COMPONENTI ARBOREE

Denominazione scientifica

Acer campestre

Alnus glutinosa

Carpinus betulus

Fraxinus angustifolia

Junglas regia

Morus alba

Morus nigra

Platanus (spp)

Populus alba

Populus nigra

Populus tremula

Prunus avium

Quercus robur

Salix alba

Salix cinerea

Tilia cordata

Ulmus minor

Denominazione comune

Acero campestre

Ontano nero

Carpino bianco

Frassino ossifillo
Noce comune
Gelso bianco
Gelso nero
Platano (spp)
Pioppo bianco
Pioppo nero
Pioppo cinerino
Ciliegio selvatico
Farnia
Salice bianco
Salice cenerino
Tiglio
Olmo campestre

NUOVO IMPIANTO: COMPONENTI ARBUSTIVE

Denominazione scientifica

Cornus mas
Cornus sanguinea
Corylus avellana
Crataegus oxycantha
Evoninus europeus
Frangula alnus
Laurus nobilis
Ligustrum vulgare
Prunus spinosa
Rhamnus frangula
Sanbucus nigra
Viburnum lantana
Viburnum opulus

Denominazione comune

Corniolo
Sanguinella
Nocciolo
Biancospino
Evonino
Frangola
Alloro
Ligustro
Prugnolo
Alaterno
Sambuco nero
Viburno
Pallon di maggio

Allegato XIII/2
*Al Signor Sindaco
del Comune di
CORMONS (GO)*

OGGETTO: Regolamento di Polizia Rurale – Titolo VIII art. 45

Denuncia di taglio alberi notevoli.

Il sottoscritto

nato a il

residente a In via/piazza

in qualità di proprietario e/o di del fondo contraddistinto al

foglio n. mapp. n.

n°

n°

n°

n°

D E N U N C I A

Il taglio dei seguenti alberi notevoli:

specie Numero esemplari

specie Numero esemplari

specie Numero esemplari

specie Numero esemplari

specie Numero esemplari

Il taglio avverrà in data successiva al 30° giorno dall'inoltro della presente denuncia

nel caso non pervenga al sottoscritto specifico divieto.

Con osservanza

Firma:

Cormons, li

TITOLO X

TUTELA DELL'AMBIENTE, DEL PAESAGGIO E DELLA TRANQUILLITA' ALTRUI

Art. 55 - Accensione di fuochi

In tutto il territorio comunale è vietata l'accensione di fuochi per lo smaltimento di ogni genere di rifiuti.

E' vietato l'incenerimento dei sacchi di plastica (contenitori di concimi), dei contenitori di presidi sanitari, delle legature plastiche ad uso imballaggio, di paglia, fieno o foraggio.

E' consentita solamente l'accensione di fuochi per l'eliminazione dei residui di potatura di vigneti e frutteti con le seguenti modalità:

- il fuoco dovrà essere acceso a non meno di ml. 100 dalle abitazioni, dalle strade e dagli ambiti boscati o di tutela ambientale;

- il fuoco dovrà essere acceso nell'area di proprietà dell'azienda stessa;

- potranno essere inceneriti solamente i residui dell'azienda stessa;

- il fuoco non potrà essere prolungato oltre gli orari consentiti (7-20) e dovrà essere completamente spento di volta in volta;

- il fuoco dovrà essere presidiato da un numero di persone idonee a prevenire ogni particolare evenienza;

- il fuoco non potrà essere acceso in giornate ventose.

Sono fatte salve le regolamentazioni relative all'accensione di fuochi epifanici.

Art. 56 - Produzione di suoni e rumori

In tutte le zone agricole, a protezione della fauna selvatica, è vietata la produzione di suoni e rumori superiori a 40 dB misurati a 20 ml. dall'origine sonora non provocati dalle pratiche agricole o non espressamente autorizzati.

Art. 57 - Produzione di luci moleste

In tutte le zone agricole, a protezione della fauna selvatica, è vietata la produzione di luci moleste con lampade a faro o riflettore a più di 500W purchè non provocate dalle pratiche agricole o non espressamente autorizzate.

Art. 58 - Lavori di sfalcio e pulizia giardini e cortili

Al fine di contenere le emissioni rumorose è fatto divieto di impiego di motofalciatrici e comunque l'esecuzione di lavori di sfalcio, pulizie di cortili, giardini e simili nei seguenti orari:

dal mese di aprile al mese di ottobre giorni feriali:

dalle ore 00,00 alle ore 08.00, dalle ore 13.00 alle ore 16.00 e dalle ore 21.00 alle ore 24.00.

dal mese di novembre al mese di marzo giorni feriali:

dalle ore 00,00 alle ore 08.00 e dalle ore 21.00 alle ore 24.00.

dal mese di gennaio al mese di dicembre giorni festivi:

dalle ore 00,00 alle ore 10.00, dalle ore 13.00 alle ore 16.00 e dalle ore 21.00 alle ore 24.00.

Nelle ore diurne tali limiti sono derogati qualora l'attività si svolga a una distanza di almeno 100 metri dall'abitazione più vicina.

Art. 59 - Terreni liberi - Divieti

I terreni compresi nell'area urbana devono essere periodicamente sfalciati, almeno due volte l'anno, con immediato asporto delle erbe (fatte salve le aree gestite a riposo come previsto dai regolamenti comunitari vigenti) e ramaglie spontanee risultanti, al fine di tutelare sia l'igiene che la salute pubblica e il decoro delle zone residenziali.

TITOLO XI PENALITA'

Art. 60 - Accertamento delle violazioni e sanzioni.

Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dalla Polizia Municipale e dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.

Quando la violazione è prevista dal Codice Penale non è ammessa la sanzione amministrativa pecuniaria, anche se tale sanzione fosse genericamente indicata nell'infrazione rilevata, essendo obbligatorio il rapporto all'Autorità Giudiziaria.

Art. 61 - Pagamento in misura ridotta.

Le violazioni alle norme del presente Regolamento possono essere conciliate con il pagamento, con effetto liberatorio da parte del trasgressore, della sanzione amministrativa prevista dai rispettivi capi e pagamento della eventuale spesa.

Qualora la contestazione personale non sia stata fatta, il contravventore, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione del processo verbale di accertamento, è ammesso, con effetto liberatorio nei confronti di tutti gli obbligati, al pagamento della sanzione amministrativa oltre alle eventuali spese di procedimento e notifica.

Art. 62 - Deduzioni difensive.

Qualora il trasgressore ed i responsabili non si avvalgano del pagamento ai sensi del precedente articolo, gli stessi possono far pervenire al Comune, in carta semplice, entro 30 giorni dalla notifica del processo verbale, scritti difensivi, documenti e/o richiesta di essere sentiti.

Art. 63 - Determinazione e irrogazione delle sanzioni.

L'autorità competente ex art. 18 della L. 689/81, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, nonché il rapporto a lui trasmesso, acquisiti ulteriori elementi di valutazione, se ritiene sussistere la trasgressione contestata, determina con ordinanza motivata, entro i limiti indicati nel relativo articolo del Regolamento, l'ammontare della sanzione e ne ingiunge il pagamento insieme con le spese, all'autore dell'infrazione ed alle persone che vi sono obbligate in solido; altrimenti emette ordinanza di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente agli interessati, alle persone obbligate ed all'organo che ha redatto il rapporto.

L'ordinanza di ingiunzione costituisce titolo esecutivo. In caso di mancato pagamento dovrà fare seguito la procedura coattiva ai sensi dell'art. 27 della L. 689/81.

Art. 64 - Sanzioni amministrative e disposizioni generali.

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, in merito ai principi generali e di applicazione delle sanzioni amministrative si applicano le norme e le procedure di cui alla L. 689/81 e successive modificazioni ed integrazioni.

Rimangono salve ulteriori sanzioni previste per legge.

Art. 65 - Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio.

Oltre al pagamento della sanzione prevista, quando ne ricorrano gli estremi, il Funzionario competente può ordinare la rimessa in pristino e disporre, in caso di inottemperanza, l'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.

Art. 66 - Inottemperanza all'ordinanza.

Chiunque non ottemperi alla esecuzione delle ordinanze emanate dal Funzionario competente, salvi i casi previsti dall'art. 650 del Codice Penale o delle altre leggi e Regolamenti generali e speciali, è punito con la sanzione da € 25,00 a € 500,00. (art. 7 bis D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.).

Art. 67 - Sequestro e custodia di cose

I soggetti indicati all'articolo 51, all'atto di accertare l'infrazione, possono procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e che ne sono il prodotto. Nell'effettuare il sequestro si devono seguire i modi e i limiti di legge.

Art. 68 - Entrata in vigore del regolamento.

Il presente Regolamento entra in vigore a seguito di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.

Art. 69 - Abrogazione norme.

Sono abrogati il precedente Regolamento in materia e tutte le altre disposizioni degli organi comunali riguardanti fattispecie comprese nel presente Regolamento e con esso in contrasto od incompatibili.

TITOLO XII SANZIONI

Alle violazioni delle disposizioni del presente Regolamento sono applicate le seguenti sanzioni:

SANZIONI FASCIA N. 1:

da € 25,00 a €150,00

Pagamento in misura ridotta ex art. 61: € 50,00

SANZIONI FASCIA N. 2:

da € 50,00 a € 300,00

Pagamento in misura ridotta ex art. 61: € 100,00

SANZIONI FASCIA N. 3:

da € 100,00 a € 600,00

Pagamento in misura ridotta ex art. 61: € 200,00

SANZIONI FASCIA N. 4:

da € 150,00 a € 900,00

Pagamento in misura ridotta ex art. 61: € 300,00

L'Amministrazione Comunale potrà, qualora ne ravvisi l'opportunità, con deliberazione della Giunta Comunale, aggiornare periodicamente i valori monetari delle sanzioni ed oblazioni a carico dei trasgressori della presente normativa.

Le sanzioni sono applicate secondo la seguente tabella:

TITOLO	ART.		SANZIONE FASCIA
II	4	Libero deflusso delle acque	2 + SAR
	5	Piantagioni arboree a ridosso di fossi e canali	2 + SAR
	6	Tombinatura di fossi e canali	3 + SAR
	7	Opere di manutenzione obbligatoria di fossi e canali a bordo strada	2 + SAR
	8	Fossi e canali interni ai fondi - Servitù di scolo	1 + SAR
	9	Trasposizione di fossi o canali	2 + SAR
	10	Chiusura (tombatura) di fossi o canali	3 + SAR
	11	Costruzione di nuovi fossi o canali	2 + SAR
III	12	Strade vicinali: obblighi dei frontisti	2 + SAR
	14	Occupazione delle strade	2 + SAR
	15	Aratura e altre lavorazioni agricole ai bordi delle strade	2 + SAR
	16	Pulizia delle strade	1 + SAR
	17	Accessi e diramazioni	3 + SAR
	18	Costruzione e manutenzione di passerelle o ponticelli	3 + SAR
	19	Rami e radici protese ostacolo alla circolazione	1 + SAR
IV	20	Disboscamento e messa a coltura di nuovi terreni agricoli	4 + SAR
	21	Realizzazione di impianti irrigui	2 + SAR
V	23	Distanze dai confini di colture erbacee e arboree	4 + SAR
	24	Erogazione di presidi sanitari	4
	25	Norme per la preparazione e il trasporto delle poltiglie	4
	26	Sconfinamento di miscele contenenti presidi sanitari	4
	27	Aspersione di esche avvelenate	2 + SAR
	28	Smaltimento di reflui zootecnici	2
	29	Concimazione o ammendamento con materiali fermentescibili	2
	30	Irrigazione a scopo agricolo	1
	31	Vuotatura delle concimaie e trasporto dei liquami	2
VI	32	Denuncia delle malattie infettive e diffuse degli animali	TAC
	33	Accertamento della causa di morte	TAC

	34	Seppellimento di animali morti	TAC
	35	Spostamento di animali morti	TAC
	37	Circolazione di cani nelle vie o in luoghi aperti al pubblico	2
	39	Allevamenti a carattere familiare – Igiene dei ricoveri	TAC
VII	40	Operazioni ed interventi sul territorio, attuati al fine dell'esercizio dell'attività agricola.	1
	41	Divieto di ingresso nei fondi altrui	1
	42	Spigolature	1
	43	Tutela del raccolto pendente	1
VIII	44	Pascolo degli animali. Normativa e modalità di esercizio generali	1
	45	Pascolo lungo le strade pubbliche e private ed in fondi privati	1
	46	Pascolo in ore notturne	1
	47	Attraversamento dell'abitato con mandrie di bestiame di qualsiasi specie	1
	48	Esercizio della pastorizia e transito sulle strade delle greggi	1
IX	50	Diminuzione di superficie boscata	TAC
	51	Modalità di ceduzione e taglio nelle superfici boscate e nelle siepi	2
	52	Taglio d'alberi notevoli	4
X	55	Accensione di fuochi	2
	56	Produzione di suoni e rumori	2
	57	Produzione di luci moleste	2
	58	Lavori di sfalcio e pulizia giardini e cortili	1
	59	Terreni liberi - Divieti	2 + SAR

SAR = Dalla violazione dei seguenti articoli consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato originale dei luoghi o di rimozione di opere abusive.

TAC = Trasferimento all'Autorità competente.